


Iva, acquisto degli organismi di volontariato

Confermate le precedenti risoluzioni e circolari



Si torna sulla infinita storia dell'IVA sugli acquisti delle organizzazioni di volontariato, o meglio ci torna il Ministero delle Finanze con un suo autorevole Ufficio.

Con circolare 12 aprile 2000 numero 13 protocollo 29695, la Direzione Generale della Lombardia, infatti affronta nuovamente la annosa e controversa questione del regime IVA degli acquisti effettuati da organizzazioni di volontariato iscritte ai registri ai sensi della legge 266/1991 e dopo un insieme assai ampio di considerazioni, ribadendo la validità dell'interpretazione fornita dalla circolare ministeriale nr. 3/1992, continua a riconoscere valida l'esclusione dal pagamento dell'IVA sugli acquisti qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'associazione è iscritta nel registro istituito presso le regioni o le province autonome ai sensi dell'art. 6 della L. 266/1991;
- 2) i beni acquistati appartengono alla categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri;
- 3) i beni acquistati sono indispensabili all'espletamento dell'attività di volontariato.

La circolare in segnalazione, se da una parte ribadisce ancora una volta l'impossibilità di estendere a beni diversi da quelli mobili registrati l'agevolazione iva, dall'altra ribadisce invece tale agevolazione almeno limitatamente ai suddetti beni, purché con determinate caratteristiche.

Opportunamente, l'ufficio emanante ricorda che la circolare n.

3/1992 *"non è mai stata oggetto di ripensamento da parte del Ministero delle Finanze, ma anzi a più riprese confermata con le risoluzioni n. 464/1995 e n. 138/1998".*

Pur quindi nel permanere dell'incertezza normativa o quantomeno interpretativa della norma di cui all'art. 8 legge 266 del 1991, il documento in esame continua ritenere applicabile l'esenzione da Iva agli acquisti di beni mobili registrati e limitatamente a quelli. Semmai, il documento in commento, nel merito alle caratteristiche soggettive dei mezzi oggetto di agevolazione fiscale ritiene che sia *"da ritenere escluso da IVA l'acquisto di un veicolo attrezzato di pedana sollevatrice, di scivolo a scomparsa o di braccio sollevatore per il trasporto di disabili. Dovrà invece negarsi l'agevolazione con riferimento ad autoveicoli di 'rappresentanza' a motocicli e a tutti quei veicoli che non abbiano caratteristiche strutturali (risultanti dalla carta di circolazione) tali da farne ritenere con sicurezza la destinazione all'attività dell'associazione"*.

Pur nel permanere di una profonda incertezza, possiamo fare tuttavia alcune affermazioni, che qui riepiloghiamo:

- a) le organizzazioni di volontariato sono soggetti passivi normali di imposta e quindi pagano normalmente l'IVA in sede di acquisto, non godendo di agevolazioni particolari o speciali sul punto; in altri termini, non esistono agevolazioni soggettive, cioè la qualificazione

di ente di volontariato ai sensi della legge 266 non fa acquisire alcun diritto ad agevolazione su tale imposta;

- b) in base alle sopra citate circolari e risoluzioni, con una interpretazione estensiva della normativa, il Ministero delle Finanze ha riconosciuto l'agevolazione Iva limitatamente ad alcuni beni mobili registrati con particolari caratteristiche, ribadendo più volte l'impossibilità di prevedere esenzioni più ampie; tale interpretazione, alquanto estensiva rispetto al tenore letterale della norma, è tuttavia l'interpretazione ufficialmente fornita dal ministero delle Finanze;
- c) qualora l'ente di volontariato svolga anche attività di natura commerciale ai sensi IVA, e abbia scelto il regime normale (dpr 633/72), la eventuale detrazione dell'IVApagata sugli acquisti spetta per i soli acquisti aventi natura commerciale (fiscalmente intesa) e purché sia tenuta contabilità separata ai sensi di legge e comunque nei limiti e nelle modalità di detrazione prevista per i soggetti ordinari.

Del tutto superfluo ribadire nuovamente la necessità di interventi legislativi sul tema, come pare stia del resto avvenendo: la strada da seguire, non essendo possibile intervenire direttamente sull'imposta in base alle ormai note direttive comunitarie, sembra essere quella di prevedere contributi a fronte di investimenti in determinati beni da parte degli enti stessi

Stefano Ragghianti